



DOCUMENTO INFORMATIVO

REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 71BIS DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58,
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI ED
ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999
(COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO)

RELATIVO ALL'OPERAZIONE DI AFFITTO DEL RAMO DI AZIENDA,
DEDICATO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO,
DI TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ INTERAMENTE CONTROLLATA LENORD S.R.L.
A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRENITALIA-LENORD S.R.L.

27 novembre 2009

INDICE

DEFINIZIONI	3
PREMESSA	5
1. AVVERTENZE	6
1.1. RISCHI CONNESSI AI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE DELLE PARTI CORRELATE	6
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	7
2.1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE, MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE	7
2.2. INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L'OPERAZIONE È STATA POSTA IN ESSERE, DEL RELATIVO GRADO DI CORRELAZIONE, DELLA NATURA E DELLA PORTATA DEGLI INTERESSI DI TALI PARTI NELL'OPERAZIONE	10
2.3. INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ECONOMICHE DELL'EMITTENTE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE	10
2.4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELL'OPERAZIONE E VALUTAZIONI CIRCA LA SUA CONGRUITÀ RISPETTO AI VALORI DI MERCATO DI OPERAZIONI SIMILARI	11
2.5. EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	11
2.6. EVENTUALI VARIAZIONI DELL'AMMONTARE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELL'EMITTENTE E/O DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE IN CONSEGUENZA DELL'OPERAZIONE	13
2.7. NEL CASO DI OPERAZIONI OVE LE PARTI CORRELATE COINVOLTE SIANO I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI DELL'EMITTENTE, INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE MEDESIMO DETENUTI DAI SOGGETTI SOPRA INDIVIDUATI E AGLI INTERESSI DI QUESTI ULTIMI IN OPERAZIONI STRAORDINARIE, PREVISTE DAI PARAGRAFI 2.8, 2.9 E 2.10 DELLO SCHEMA N. 1 DEL PROSPETTO RIPORTATO NELLA PARTE TERZA DELL'ALLEGATO 1B DEL REGOLAMENTO EMITTENTI	13

DEFINIZIONI

Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Contratto di Affitto	Il contratto sottoscritto in data 30 ottobre 2009 con il quale LeNord (come di seguito definita) ha concesso in affitto a TLN (come di seguito definita) il Ramo di Azienda (come di seguito definito).
Documento Informativo	Il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 71 <i>bis</i> del Regolamento Emittenti (come di seguito definito), nonché in conformità allo Schema n. 4 dell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti (come di seguito definito).
FNM ovvero l'Emittente	FNM S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, capitale sociale di Euro 107.690.160,24 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo di Milano con il n. 28331, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 00776140154.
IAS e IFRS	Acronimi rispettivamente di <i>International Accounting Standard</i> e <i>International Financial Reporting Standard</i> , rappresentano i Principi Contabili Internazionali adottati ai fini della redazione del bilancio di esercizio e consolidato di FNM.
LeNord	LeNord S.r.l., con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, capitale sociale di Euro 5.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 04079900967, società il cui capitale sociale è interamente detenuto da FNM.
Operazione	L'operazione con Parti Correlate (come di seguito definite) realizzata da FNM, per il tramite di LeNord, con TLN (come di seguito definita), e descritta al Capitolo 2, paragrafo 2.1., del presente Documento Informativo.
Parti Correlate	Sulla base della relativa nozione fornita dal Principio contabile internazionale IAS 24 (richiamato dall'art. 2, comma 1, lettera h, del Regolamento Emittenti), ai sensi del presente Documento Informativo si intendono parti correlate: <ul style="list-style-type: none">a) i soggetti che direttamente e/o indirettamente, per il tramite di società controllanti o controllate, società fiduciarie o interposta persona:<ul style="list-style-type: none">i) controllano una società;ii) sono controllati da una società;iii) sono soggetti al medesimo soggetto controllante una società;

- iv) detengono una partecipazione in una società tale da poter esercitare una influenza notevole su quest'ultima;
- v) controllano congiuntamente una società;
- b) le società collegate ad una società;
- c) le *joint venture* cui partecipa una società;
- d) gli amministratori ed i sindaci effettivi di una società, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di una società e delle società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate;
- e) gli stretti familiari dei soggetti indicati ai precedenti punti a) o d);
- f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti d) o e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
- g) i fondi pensione per i dipendenti e i dirigenti di una società o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.

Ramo di Azienda

Il ramo di azienda di titolarità di LeNord oggetto del Contratto di Affitto e dedicato al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia.

Regolamento Emittenti

Il Regolamento di attuazione al TUF (come di seguito definito), concernente la disciplina degli emittenti ed adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

Trenitalia

Trenitalia S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari ad Euro 1.033.358.000,00, iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo di Roma con il n. 883047, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05403151003.

TLN

Trenitalia-LeNord S.r.l., in forma abbreviata "TLN S.r.l.", con sede in Milano, Via Paleocapa 6, capitale sociale di Euro 120.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 06705490966.

TUF

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da FNM ai sensi dell'art. 71 *bis* del Regolamento Emittenti, nonché in conformità all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti, al fine di fornire al pubblico, al mercato, nonché agli Azionisti di FNM un'esauriente informativa in merito all'Operazione con Parti Correlate realizzata da FNM - per il tramite della società interamente controllata LeNord - con TLN, di cui FNM detiene il controllo congiunto unitamente a Trenitalia.

L'Operazione consiste nella conclusione del Contratto di Affitto del Ramo di Azienda da parte di LeNord in favore di TLN.

Nonostante non si ritenga che l'Operazione possa avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'Emittente, si è ritenuto comunque opportuno redigere il presente Documento Informativo relativo alle operazioni con parti correlate, in conformità con quanto disposto dall'Allegato 3B richiamato dall'articolo 71 *bis* del Regolamento Emittenti.

In data 27 novembre 2009 il Documento Informativo è stato depositato - ed è a disposizione del pubblico - presso la sede sociale di FNM in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, e presso Borsa Italiana, nonché trasmesso alla Consob ai sensi dell'art. 91 *bis* del Regolamento Emittenti.

Il presente Documento Informativo è disponibile anche sul sito *internet* di FNM al seguente indirizzo: www.fnmgroup.it.

1. AVVERTENZE

1.1. RISCHI CONNESSI AI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE DELLE PARTI CORRELATE

L'Operazione non presenta alcuno specifico rischio, attuale o potenziale, di conflitto di interessi delle Parti Correlate con cui è effettuata l'Operazione oggetto del presente Documento Informativo.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE, MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

2.1.1. *Inquadramento generale dell'Operazione*

L'Operazione descritta nel presente paragrafo 2.1. consiste nella stipulazione del Contratto di Affitto in forza del quale è concesso in affitto il Ramo di Azienda da parte di LeNord, società interamente controllata da FNM, a favore di TLN.

L'Operazione si inquadra nell'ambito della *partnership* creatasi fra l'Emittente e Trenitalia attraverso la partecipazione congiunta in TLN e finalizzata alla gestione unitaria ed integrata del trasporto pubblico ferroviario locale di competenza della Regione Lombardia.

Segnatamente, l'Operazione rappresenta la fase transitoria nell'ambito della predetta *partnership* che, secondo le intese intercorse fra FNM e Trenitalia e dirette a rafforzare detta cooperazione, prelude alla realizzazione di una eventuale fase successiva consistente nel conferimento a favore di TLN del Ramo di Azienda (nonché del ramo di azienda di titolarità di Trenitalia dedicato al trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia).

L'Emittente e Trenitalia, infatti, opereranno una verifica circa la effettiva funzionalità della *partnership* sulla base di predeterminati criteri oggettivi di misurazione della qualità ed efficienza del servizio erogato da TLN nonché della economicità della gestione realizzata da tale ultima società (di seguito, la "**Verifica**"). Ad esito della Verifica, che le predette società condurranno con margini di discrezionalità non avendo assunto un immediato impegno ad effettuare il conferimento sopra richiamato, FNM e Trenitalia valuteranno se procedere o non alla realizzazione di tale ultima operazione.

Si segnala, come illustrato al successivo paragrafo 2.1.3., che alla luce del carattere transitorio dell'Operazione il Contratto di Affitto contiene la previsione di una serie di strumenti di tutela posti a presidio dell'Emittente (per il tramite di LeNord), quali - a titolo esemplificativo - la disciplina in tema di correlazione dei risultati dell'attività del Ramo di Azienda e quella concernente l'indennizzo.

2.1.2. *Le deliberazioni degli organi sociali di FNM, LeNord e TLN in merito al compimento dell'Operazione*

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato in data 19 ottobre 2009, in qualità di socio unico di LeNord, di conferire mandato al Presidente a partecipare alle Assemblee di LeNord e TLN e ad esprimere voto favorevole al perfezionamento dell'Operazione.

Per quanto riguarda LeNord, il Consiglio di Amministrazione ha a sua volta deliberato in data 19 ottobre 2009 di procedere alla realizzazione dell'Operazione e ha attribuito gli occorrenti poteri all'Amministratore Delegato, ing. Luigi Legnani, per stipulare il Contratto di Affitto, il tutto subordinatamente all'autorizzazione da parte dell'Assemblea prevista dall'art. 19 dello Statuto sociale. L'organo amministrativo ha inoltre conferito all'Amministratore Delegato i necessari poteri per conferire incarico al dott. Franco Cannizzo, in qualità di esperto, per redigere - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2465, comma 2, c.c. - la relazione giurata di stima attestante la congruità del valore del godimento del Ramo di Azienda rispetto al valore del canone di affitto del medesimo Ramo di Azienda.

L'Assemblea di LeNord, svoltasi in data 19 ottobre 2009, ha autorizzato la società - ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale - a realizzare l'Operazione.

Con riferimento a TLN, con deliberazione assunta in data 19 ottobre 2009, il Consiglio di Amministrazione ha conferito gli occorrenti poteri all'Amministratore Delegato, dott. Giuseppe

Biesuz, per sottoscrivere il Contratto di Affitto, nonché per sottoscrivere un ulteriore contratto di affitto del ramo di azienda di Trenitalia dedicato al trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia.

L'Assemblea di TLN, tenutasi in data 30 ottobre 2009, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 10, lett. B) dello Statuto sociale, nonché ex art. 2465, comma 2, c.c. – l'effettuazione dell'Operazione, nonché della ulteriore operazione di affitto del ramo di azienda di Trenitalia dedicato al trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia.

In data 30 ottobre 2009, l'esperto sopra richiamato ha presentato a LeNord la relazione giurata di stima, predisposta ai sensi dell'art. 2465, comma 2, c.c..

2.1.3. Il Contratto di Affitto

Data di stipulazione, durata ed efficacia

Il Contratto di Affitto è stato stipulato in data 30 ottobre 2009 ed ha durata di 11 mesi. In pari data, è stato sottoscritto tra TLN e Trenitalia il contratto di affitto a favore di TLN del ramo di azienda di Trenitalia dedicato al trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia.

L'efficacia del Contratto di Affitto decorre dalla data del 15 novembre 2009 (di seguito, la "**Data di Decorrenza**").

Si segnala che l'efficacia del Contratto di Affitto era sottoposta alla condizione sospensiva consistente nella stipulazione tra, da un lato, la Regione Lombardia e, dall'altro rispettivamente, LeNord e Trenitalia dei contratti di servizio aventi ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario regionale (di seguito, i "**Contratti di Servizio**" e, al singolare, il "**Contratto di Servizio**").

A tale riguardo, si evidenzia che i Contratti di Servizio sono stati stipulati in data 13 novembre 2009.

Il Ramo di Azienda oggetto di affitto

Il Contratto di Affitto ha ad oggetto il Ramo di Azienda (preso in considerazione dalla perizia richiamata nel precedente paragrafo 2.1.2.), composto dai seguenti elementi:

- a) il magazzino, nella consistenza che esso avrà alla data del 1° gennaio 2010;
- b) i rapporti di lavoro con i dipendenti addetti al Ramo di Azienda, il cui numero complessivo è pari a 1.301 persone. Si precisa al riguardo che i dipendenti facenti capo alle funzioni sicurezza, pari a 57 unità, non sono stati trasferiti alla Data di Decorrenza ma saranno oggetto di trasferimento solo nel momento in cui TLN otterrà il certificato di sicurezza di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 188/2003;
- c) il fondo di trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti, i debiti e i crediti per la quota di tredicesima e quattordicesima maturata alla Data di Decorrenza e il debito per ferie maturate e non godute a tale Data, e più in generale le prestazioni accessorie riferite a tale Data;
- d) i contratti afferenti il Ramo di Azienda, ivi incluso il Contratto di Servizio concernente l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario regionale tra la Regione Lombardia e LeNord e con effetto dalla Data di Decorrenza.

Non costituiscono oggetto del Contratto di Affitto i crediti e i debiti inerenti al Ramo di Azienda che siano sorti antecedentemente la Data di Decorrenza, ancorché non ancora esigibili o scaduti, e che dunque rimarranno in capo a LeNord. Quelli, invece, che sono sorti e sorgeranno successivamente alla Data di Decorrenza, ancorché non esigibili o scaduti al termine del Contratto di Affitto, rimarranno in capo a TLN.

Il canone di affitto del Ramo di Azienda

Il Contratto di Affitto prevede che il canone di affitto del Ramo di Azienda è composto di due parti:

- parte fissa, quantificata nell'importo di Euro 2.291.700,00, equivalente ai costi ed oneri già in capo a LeNord e non attribuibili a TLN;
- parte variabile, pari all'80% dell'eventuale utile lordo ante pagamento dell'IRES effettivamente conseguito dalla gestione economica del Ramo di Azienda nel periodo di efficacia del Contratto di Affitto.

È previsto che la componente fissa del canone di affitto del Ramo di Azienda dovrà essere corrisposta in rate trimestrali posticipate.

Come sarà meglio descritto al successivo paragrafo 2.4., il richiamato esperto - nominato ai sensi dell'art. 2465, comma 2, c.c. - ha stimato il canone di affitto congruo rispetto al valore del diritto di godimento per undici mesi del Ramo di Azienda.

La correlazione dei risultati dell'attività del Ramo di Azienda e l'indennizzo

Nel precedente paragrafo 2.1.1. si è evidenziato che, attesa la natura transitoria dell'affitto del Ramo di Azienda, il Contratto di Affitto contempla taluni strumenti aventi lo scopo di fornire tutela a favore dell'Emittente.

In detta prospettiva, sia il Contratto di Affitto sia l'ulteriore contratto di affitto del ramo di azienda di Trenitalia, dedicato al trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia, prevedono l'espressa dichiarazione da parte - rispettivamente - di LeNord e di Trenitalia circa l'idoneità dei rami di azienda concessi in affitto a TLN ad assicurare un risultato economico della gestione quantomeno di pareggio.

Si segnala che la richiamata dichiarazione da parte di LeNord è stata formulata sulla base dei contenuti e, in particolare, quelli di carattere economico del Contratto di Servizio stipulato in data 13 novembre 2009 fra la medesima LeNord e la Regione Lombardia.

Tale previsione costituisce il corollario della disciplina dello Statuto di TLN per cui spettano a FNM (in quanto socio di TLN) gli utili (nonché le perdite) correlati - per tutto il tempo di durata dell'affitto del Ramo di Azienda - ai risultati dell'attività di TLN nel settore di impresa che utilizza il Ramo di Azienda (di seguito, il "**Settore**").

Rileva, inoltre, la pattuizione negoziale diretta a prevedere l'obbligo in capo a Trenitalia di pagare a TLN, a titolo di indennizzo e senza obbligo di restituzione a carico della medesima TLN, un importo equivalente all'eventuale risultato netto di gestione negativo del ramo di azienda oggetto di affitto.

Al riguardo, si evidenzia che il meccanismo sopra richiamato è concepito quale strumento avente lo scopo di apprestare un presidio a tutela del patrimonio dell'Emittente qualora si registrasse un risultato economico negativo relativo alla gestione del ramo di azienda concesso in affitto a TLN da Trenitalia.

La cessazione anticipata dell'efficacia del Contratto di Affitto

In tema di cessazione anticipata dell'efficacia, il Contratto di Affitto stabilisce che sia LeNord che TLN hanno diritto di comunicare all'altra il verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive dell'efficacia del Contratto di Affitto: a) la cessazione anticipata dell'efficacia del contratto di affitto del ramo di azienda di titolarità di Trenitalia; b) la cessazione anticipata dell'efficacia di uno qualsiasi dei Contratti di Servizio; c) la violazione degli obblighi previsti in capo a LeNord dal

Contratto di Affitto e la conseguente anticipata cessazione dell'efficacia dei contratti afferenti il Ramo di Azienda classificati come "Rilevanti" in uno specifico allegato del Contratto di Affitto.

LeNord, inoltre, ha il diritto di comunicare a TLN la propria intenzione di risolvere il Contratto di Affitto per inadempimento delle obbligazioni di seguito indicate, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore e comunque assegnando a TLN un termine non inferiore a trenta giorni per porre rimedio a tale inadempimento: a) mancato pagamento o ritardo superiore a sessanta giorni del canone di affitto; b) inadempimento dell'obbligo di non mutare la destinazione d'uso del Ramo di Azienda; c) violazione del divieto di cedere il Contratto di Affitto o di subaffittare il Ramo di Azienda.

Nelle predette ipotesi di anticipata risoluzione del Contratto di Affitto, la risoluzione avrà efficacia una volta decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione dalla parte diversa da quella che abbia effettuato detta dichiarazione. In tal caso, il Contratto di Affitto prevede l'impegno delle parti contraenti di fare tutto quanto necessario o anche solo utile a consentire la integrale riconsegna del Ramo di Azienda a LeNord e di tutti i beni e diritti ad esso relativi alla data di efficacia della risoluzione.

2.2. INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L'OPERAZIONE È STATA POSTA IN ESSERE, DEL RELATIVO GRADO DI CORRELAZIONE, DELLA NATURA E DELLA PORTATA DEGLI INTERESSI DI TALI PARTI NELL'OPERAZIONE

L'Operazione si configura come operazione fra Parti Correlate, come definite dal Principio Contabile Internazionale IAS 24 concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 1606/2002, in quanto:

- LeNord è controllata interamente da FNM;
- TLN è soggetta al controllo di FNM che lo esercita congiuntamente a Trenitalia, società quest'ultima controllata interamente da Ferrovie dello Stato S.p.A. la quale detiene una partecipazione pari al 14,74% del capitale sociale dell'Emittente;
- l'ing. Vincenzo Soprano riveste le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, di Amministratore Delegato di Trenitalia e di Presidente del Consiglio di Amministrazione di TLN;
- l'ing. Norberto Achille riveste le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e di membro del Consiglio di Amministrazione di TLN;
- il dott. Giuseppe Biesuz riveste le cariche di Direttore Generale dell'Emittente e di Amministratore Delegato di TLN, nella cui veste ha peraltro stipulato il Contratto di Affitto in data 30 ottobre 2009.

Si ritiene che l'Operazione, pur intercorrendo fra Parti Correlate, non sia tale da determinare effetti pregiudizievoli sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni relative all'Emittente.

Ciononostante, attesa la natura dell'Operazione, in conformità con la migliore prassi applicata in relazione ad operazioni analoghe, nonché al fine di consentire al pubblico una completa conoscenza delle operazioni che riguardano l'Emittente e delle eventuali ripercussioni di tali operazioni sul valore degli strumenti finanziari, si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del presente Documento Informativo prescritto dall'art. 71 *bis* del Regolamento Emittenti.

2.3. INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ECONOMICHE DELL'EMITTENTE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE

L'Operazione rappresenta il primo obiettivo della richiamata *partnership* creatasi fra FNM e Trenitalia al fine di conseguire un progressivo miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza del trasporto pubblico ferroviario locale di cui ai contratti di servizio con Regione Lombardia.

Le motivazioni economiche dell'Operazione sono date dalla possibilità per l'Emittente di realizzare, attraverso la partecipazione in TLN, sinergie di carattere industriale che consentano un generale miglioramento ed una maggiore redditività del servizio erogato, nonché l'efficientamento dei costi di produzione nell'arco dell'intera durata dei Contratti di Servizio.

2.4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELL'OPERAZIONE E VALUTAZIONI CIRCA LA SUA CONGRUITÀ RISPETTO AI VALORI DI MERCATO DI OPERAZIONI SIMILARI

Come sopra esposto, l'Operazione ha ad oggetto la concessione in affitto del Ramo di Azienda da parte di LeNord, società interamente controllata da FNM, a favore di TLN.

Il corrispettivo dell'Operazione è rappresentato dal canone di affitto del Ramo di Azienda, indicato al precedente paragrafo 2.1.3..

La relazione di stima predisposta, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, c.c., dal dott. Franco Cannizzo - esperto iscritto nel Registro dei revisori contabili - nominato in data 19 ottobre 2009, ha stabilito che il richiamato canone di affitto risulta essere congruo rispetto al valore del diritto di godimento per undici mesi del Ramo di Azienda, anche con riferimento alle previsioni dettate dall'art. 2465 c.c., essendo il valore del predetto diritto di godimento almeno pari al canone di affitto pattuito.

La predetta relazione ha preso in considerazione, quale parametro chiave per la valutazione di congruità, il reddito medio atteso prodotto da TLN nel periodo di efficacia del Contratto di Affitto.

Nella soprammenzionata relazione di stima, l'esperto ha operato la verifica della suddetta capacità di produzione del reddito attraverso l'osservazione del reddito ante imposte prodotto da LeNord negli ultimi esercizi.

In particolare, prendendo in considerazione un arco temporale medio pari agli ultimi 3/5 esercizi precedenti ed osservando la media dei risultati ante imposte rilevati in LeNord negli ultimi 3 esercizi (risultanti dai bilanci della società assoggettati a revisione contabile), l'esperto ha determinato un valore di circa Euro 5.249.000,00, importo poi rapportato alla durata del Contratto di Affitto, pari a 11 mesi, per un controvalore finale pari a circa Euro 4.812.000,00. Tale ultimo valore risulta già al netto dei costi ed oneri che contrattualmente rimangono in capo a LeNord e che nel Contratto di Affitto corrispondono alla parte fissa del canone di affitto e del corrispettivo pattuito con LeNord per il godimento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali non incluse nel Ramo di Azienda, il cui importo risulta essere in linea con il valore complessivo degli ammortamenti stanziati da LeNord.

2.5. EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE

Effetti sul bilancio consolidato di FNM

L'Operazione determina i seguenti effetti economici, patrimoniali e finanziari sul bilancio consolidato redatto da FNM sulla base dei Principi Contabili Internazionali, in considerazione del fatto che TLN risulta assoggettata ad un controllo congiunto da parte di Trenitalia e di FNM per effetto della partecipazione paritetica dei soci al capitale sociale di TLN nonché delle maggioranze qualificate necessarie per la validità delle più rilevanti deliberazioni dell'organo amministrativo.

Tale controllo congiunto, ai sensi dello IAS 31.21 rubricato "*Partecipazione in beni a controllo congiunto*", implica che FNM debba rilevare nel proprio bilancio consolidato:

- (a) la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni;
- (b) qualsiasi passività sostenuta;
- (c) la sua quota di qualsiasi passività riferita alla *joint venture* sostenuta congiuntamente con gli altri partecipanti;
- (d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla *joint venture*, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla *joint venture*; e,
- (e) qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella *joint venture*.

Si precisa altresì che, per effetto della previsione dello Statuto sociale di TLN secondo cui, durante l'intera fase di affitto dei rami di azienda di titolarità di LeNord e Trenitalia, la partecipazione di FNM agli utili ed alle perdite di TLN sarà correlata al risultato prodotto dal Settore, mentre la partecipazione di Trenitalia agli utili ed alle perdite di TLN sarà correlata al risultato prodotto dal settore di impresa che utilizza il ramo di azienda di titolarità di Trenitalia oggetto di affitto, i beni a controllo congiunto ai sensi dello IAS 31.21 sono rappresentati dal Ramo di Azienda. In relazione a tale circostanza, il consolidamento delle attività, passività e dei costi e ricavi del Ramo di Azienda non determinerà alcuna differenza nella presentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica consolidata di FNM rispetto alla situazione preesistente in cui il Ramo di Azienda era consolidato integralmente tramite LeNord.

Infine è da rilevare come LeNord e TLN redigano i propri bilanci di esercizio secondo i Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e predispongano bilanci interni redatti secondo gli IAS e IFRS solo ai fini degli obblighi di consolidamento della controllante FNM.

Con riferimento a tali bilanci interni, TLN adempie agli obblighi previsti dal Contratto di Affitto utilizzando le specifiche attività del Ramo di Azienda.

Il Contratto di Affitto comprende anche il conferimento a TLN del diritto di utilizzo delle attività incluse nel Ramo di Azienda. Conseguentemente, ai sensi dell'IFRIC¹ 4, par. 6., il Contratto di Affitto contiene un leasing come definito nello IAS 17.

Nel caso di specie, facendo riferimento all'IFRIC 4, par. 12 - secondo il quale, se un accordo contiene un leasing, tale leasing deve essere alternativamente classificato come leasing finanziario o come leasing operativo - alla luce di quanto previsto dai par. da 7 a 19 dello IAS 17 il menzionato leasing deve essere qualificato come leasing operativo in quanto (i) la durata del contratto è di 11 mesi e non approssima la vita utile delle attività incluse nel Ramo di Azienda, (ii) il valore attuale del corrispettivo del canone di affitto non approssima il valore equo delle attività nette incluse nel Ramo di Azienda e (iii) l'esistenza di condizioni sospensive all'effettuazione del conferimento - rappresentate sia dall'esito positivo della Verifica, sia dall'ottenimento dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - non determina la certezza, al momento della stipulazione del Contratto di Affitto, che al termine del contratto stesso la proprietà del Ramo di Azienda si trasferisca da LeNord a TLN.

Per completezza, si segnala che, qualora al termine del Contratto di Affitto ed a completamento della Verifica, FNM e Trenitalia procedessero al conferimento, la prima valutazione delle attività nette conferite da LeNord e riflesse nel bilancio consolidato di FNM avverrebbe a "valore equo" in applicazione del SIC² 13; in occasione delle valutazioni successive, la valutazione della partecipazione a controllo congiunto avverrebbe in applicazione dello IAS 31 nella sua eventuale versione emendata a seguito della entrata in vigore dell'ED³ 9.

Effetti di natura fiscale

¹ *International Financial Reporting Interpretations Committee*: organo che si occupa dello sviluppo delle interpretazioni degli IFRS.

² *Standing Interpretations Committee*.

³ *Exposure Draft*.

Dal punto di vista fiscale, secondo le pattuizioni negoziali, saranno integralmente a carico di LeNord tutte le tasse, imposte (inclusa l'imposta di registro), costi, spese ed altri oneri relativi o connessi al Contratto di Affitto, compresi quelli relativi agli onorari ed ai compensi di consulenti, esperti, notai, revisori, legali, intermediari e professionisti.

2.6. EVENTUALI VARIAZIONI DELL'AMMONTARE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELL'EMITTENTE E/O DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE IN CONSEGUENZA DELL'OPERAZIONE

Non è prevista alcuna variazione in conseguenza dell'Operazione dei compensi dei componenti dell'organo amministrativo di FNM e/o di società da questa controllate.

2.7. NEL CASO DI OPERAZIONI OVE LE PARTI CORRELATE COINVOLTE SIANO I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI DELL'EMITTENTE, INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE MEDESIMO DETENUTI DAI SOGGETTI SOPRA INDIVIDUATI E AGLI INTERESSI DI QUESTI ULTIMI IN OPERAZIONI STRAORDINARIE, PREVISTE DAI PARAGRAFI 2.8, 2.9 E 2.10 DELLO SCHEMA N. 1 DEL PROSPETTO RIPORTATO NELLA PARTE TERZA DELL'ALLEGATO 1B DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Ad eccezione di quanto precisato al precedente paragrafo 2.2., nell'Operazione non sono coinvolti, in veste di Parti Correlate, componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'Emittente né di altre società da quest'ultima controllate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Norberto Achille